

Provincia Autonoma di Trento



Comune di Arco

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI SERVIZI
BIBLIOTECARI: REFERENCE, PRESTITO,
CATALOGAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA
CIVICA “B. EMMERT” : 1 AGOSTO 2026-31
LUGLIO 2030**

CIG: _____

CPV: 92511000-6

PARTE AMMINISTRATIVA

Indice:

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante.....	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	8
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	8
Art. 9 – (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo.....	10
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto.....	10
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	10
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	10
Art. 13 bis – Disposizioni in materia di contabilità.....	12
Art. 14 – Controllo sull'esecuzione del contratto.....	12
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	13
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	13
Art. 17 – Subappalto.....	13
Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	15
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	15
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	15
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	17

Art. 21 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati.....	18
Art. 22 – Sicurezza.....	18
Art. 23 – Elezione di domicilio dell’Operatore economico.....	19
Art. 24 – Proprietà dei prodotti.....	19
Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....	19
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	20
Art. 27 – Obblighi assicurativi.....	21
Art. 28 – Penali.....	21
Art. 28 bis – Clausola di forza maggiore.....	22
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	23
Art. 30 – Recesso.....	25
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	25
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	25
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	26
Art. 34 – Spese contrattuali.....	27
Art. 36 – Norma di chiusura.....	28
Appendice - Nomina a responsabile del trattamento dei dati per il servizio Biblioteca ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.....	29

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Il presente Capitolato disciplina l'appalto per lo svolgimento di servizi di front office, quali reference, reception, prestito, consultazione, nonché back office, prelievo, ricollocazione di materiale bibliografico e catalogazione del materiale bibliografico e multimediale, relativi alla Biblioteca civica "B. Emmert" (di seguito Biblioteca civica). Durante lo svolgimento del servizio viene svolta attività di presidio e custodia dell'edificio. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come finalità istituzionali del Comune di Arco, finalizzate a garantire accesso, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio bibliografico. In tal modo, il Comune di Arco si propone di garantire ai propri utenti un accesso ampio e libero all'informazione e alle fonti. L'appalto non è diviso in lotti, avendo per oggetto un servizio organico, relativo alle mansioni e alla professionalità del bibliotecario.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso la sede della Biblioteca civica, sita ad Arco (TN), in via Segantini, 9.

2. L'Appaltatore deve garantire la gestione dei servizi di reception e prestito, reference, catalogazione del patrimonio bibliografico, nonché attività di supporto, secondo quanto prescritto dal Capitolato tecnico. Le caratteristiche minime richieste per la prestazione del servizio sono dettagliatamente riportate nel sopraccitato Capitolato tecnico e sono da considerarsi come requisiti minimi ed essenziali. Detto contenuto deve essere integrato con quello dell'Offerta tecnica formulata dall'Appaltatore in sede di gara.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato speciale, del Capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto

proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante provvede a fornire costantemente l'indirizzo tecnico dei servizi da erogare, mediante le indicazioni dal Direttore dell'esecuzione del contratto e in applicazione delle prescrizioni del Capitolato Tecnico.

2. Nella sede di lavoro descritta nel punto 1 del Capitolato tecnico e richiamata al punto 2 del presente Capitolato speciale mette a disposizione locali idonei secondo le normative igienico-sanitarie e le normative della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Comune mette a disposizione dell'Appaltatore, tutte le infrastrutture, attrezzature e dotazioni necessarie allo svolgimento del servizio. A titolo esemplificativo:

- strumenti e attrezzature di lavoro idonei, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia.

- postazioni informatiche munite di software adeguati alle funzioni assegnate, con abilitazioni nominative: attivate dal Servizio Informatica del Comune per l'accesso alla rete comunale, internet, mail; dall'Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino della Provincia Autonoma di Trento per l'accesso ed utilizzo del Catalogo Bibliografico Trentino.

- materiali di consumo (cancelleria)

3. Il Comune di Arco dispone i pagamenti a favore dell'Appaltatore previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) L. P. 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle attività culturali”

i) Disciplina di adesione al [Sistema Bibliotecario Trentino](#) (SBT), approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 478 del 17 aprile 2020

l) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa, comprendente il "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni";

a.2) Il capitolato d'appalto tecnico, comprendente anche la relazione generale illustrativa;

a.3) il documento di stima economica inerente al costo della manodopera;

a.4) l'offerta tecnica dell'Operatore economico

a.5) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.6) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.6 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

a.7) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dal 1 agosto 2026 e scadenza il 31 luglio 2030.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata pari a tre anni per un importo stimato in sede di gara di Euro **281.324,16**, al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto del ribasso offerto. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

4. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi

in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo del contratto

1.L'importo a base d'appalto per l'esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato ammonta a complessivi **euro 374.197,20.-** esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 – art.10, c.1, punto 22 che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni proprie delle biblioteche e del D.Lgs. 42/2004 del 22 gennaio 2004 art. 101, lettera "b" che definisce tali prestazioni.

L'importo di euro 374.197,20.- è stato determinato sulla base di 14.110 ore lavorative così suddivise: 1.462 ore dal 1 agosto 2026 al 31 dicembre 2026; 3.536 ore dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027; 3536 ore dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2028; 3.536 ore dal 1 gennaio 2029 al 31 dicembre 2029; 2040 ore dal 1 gennaio 2030 al 31 luglio 2030 previsto un compenso orario, posto a base d'asta, di **euro 26,52.-** €, esenti IVA.

Qualora la prestazione eseguita dall'Appaltatore sia inferiore al monte-ore fissato nel presente articolo, il corrispettivo verrà proporzionalmente rideterminato.

Per i servizi richiesti si stima che la Ditta, per garantirne un corretto svolgimento comprensivo delle eventuali sostituzioni in caso di assenze e indisponibilità, debba avere la disponibilità di almeno n. 3 operatori.

L'importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.

Non riscontrando rischi specifici, tali da richiedere misure preventive protettive supplementari rispetto alle misure di sicurezza connesse ai rischi derivanti dall'attività svolta dalla Ditta (che nella fattispecie è analoga a quella svolta dal personale della Biblioteca), gli oneri per la sicurezza previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", s'intendono pari a 0,00 annui.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del

valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire

2. L'indice di riferimento è il seguente: l'indice nazionale per l'intera collettività (NIC), così come specificato nella tabella dell'allegato II.2-bis, in funzione del CPV 92511000-6.

3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.

3 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

4. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

6. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

7. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

Art. 9 – (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il direttore dell'esecuzione (DEC) e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente allo stesso.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il (DEC) direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che, alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 5 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del

servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per il Comune di Arco, ciascuna impresa partecipante

al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi/un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 bis – Disposizioni in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

2. In particolare l'Operatore economico si impegna a fornire ad ogni fatturazione documentazione attestante il numero di ore svolte dal personale in servizio e la correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione dei contratti pubblici in attuazione dall'art. 33 della L.p. 2/2016, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

Art. 14 – Controllo sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; nelle modalità esplicitate nell'articolo 10 del capitolato tecnico d'appalto. A tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per

garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;

b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

3. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del presente capitolato da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale nel rispetto del disposto dell'articolo 19 del presente capitolato.

4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. È vietato il subappalto a cascata. L'appaltatore può eventualmente subappaltare solo alle condizioni previste dal presente capitolato e il subappaltatore non potrà a sua volta subappaltare alcuna parte del servizio. Il divieto è motivato dalla natura fiduciaria e relazionale del servizio, dalla necessità di garantire continuità e qualità, nonché dal trattamento dei dati personali degli utenti e dalla tutela dei rapporti di lavoro in essere.

Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del settimo periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026, il contratto di riferimento individuato per le prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

PRESTAZIONE PRINCIPALE = CCNL FEDERCULTURE

3. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto si applica il CCNL di riferimento indicato al comma 2 del presente articolo. È consentita l'applicazione di CCNL ed eventuale CCPL, diversi da quello di riferimento, purché si tratti di un contratto di settore e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento. In quest'ultima ipotesi devono essere corrisposte durante l'esecuzione dell'appalto, se dovute, le condizioni economiche minime (c.d. indennità di appalto) e garantite, se dovute, le condizioni normative minime previste dalla deliberazione n. 251 di data 24 febbraio 2026 e di seguito specificate.

4. Le condizioni economiche minime da garantire ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, derivanti dal raffronto tra il contratto di riferimento e il contratto applicato dall'Operatore economico, riguardano le seguenti voci:

a) retribuzione tabellare da CCNL e CCPL (importo totale indicato nelle tabelle retributive);

b) mensilità aggiuntive previste da CCNL e CCPL;

c) eventuali elementi perequativi e/o di garanzia, così denominati e previsti da CCNL o CCPL non già ricompresi nella retribuzione base;

d) eventuali elementi/indennità/premi fissi aggiuntivi previsti dal CCNL o CCPL, non già ricompresi nella retribuzione base;

e) valorizzazione economica, in misura proporzionale alle prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto, del corrispettivo monte ore derivante da ex festività soppresse, riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e monte ore di permessi individuali retribuiti, previsti dal contratto di riferimento, qualora di miglior favore rispetto al contratto applicato.

5. Le voci di cui al comma 4 concorrono alla definizione della c.d. indennità appalto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima, e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

6. Qualora le suddette condizioni economiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale ed eventuale Provinciale applicato dall'Operatore economico, incrementate con le voci fisse previste dall'eventuale contratto aziendale, siano inferiori alle medesime condizioni previste dal contratto di riferimento (CCNL ed eventuale CCPL) individuato al comma 2, l'Operatore economico è tenuto a corrispondere, al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'indennità di appalto applicata in misura percentuale – arrotondata per eccesso al secondo decimale – sulla retribuzione complessiva oraria del lavoratore.

7. Tale indennità va indicata separatamente nel cedolino, costituisce parte integrante della retribuzione base, viene corrisposta in proporzione alla prestazione lavorativa svolta nell'appalto e può tener conto di eventuali ulteriori voci retributive riconosciute al lavoratore a carattere continuativo per tutta la durata dell'appalto.

8. Ai fini del calcolo dell'indennità appalto, qualora non vi sia esatta corrispondenza fra le declaratorie previste dal CCNL di settore applicato dall'Operatore economico e dal CCNL di riferimento, l'Operatore economico dovrà considerare, ai fini del calcolo, il livello di inquadramento del CCNL di riferimento più aderente alla mansione da svolgersi. Inoltre, se il contratto di riferimento prevede, a parità di mansioni, più livelli di quello di settore, va considerata la retribuzione del livello superiore del contratto di riferimento.

9. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano in capo all'aggiudicatario l'obbligo di corrispondere al personale impiegato la relativa indennità d'appalto.

10 Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza dell'indennità di appalto originaria.

11. Oltre alle condizioni economiche minime, si stabilisce che debbano trovare applicazione al personale impiegato nel luogo di esecuzione del contratto, anche le seguenti voci normative:

a) applicazione, nei contratti di servizi, della “clausola sociale per il cambio appalto” eventualmente contenuta nel contratto di riferimento e/o CCPL qualora di miglior favore rispetto ai commi 2 e 4 dell’art. 32 della l.p. 2/2016;

b) integrazione economica a carico del datore di lavoro, per gli eventi di malattia, infortunio e/o maternità – intervenuti in vigenza di prestazione nell’ambito del contratto di appalto – come prevista dal contratto di riferimento, se di miglior favore rispetto al contratto applicato;

c) maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno o supplementare – relativi alle prestazioni rese nell’ambito del contratto di appalto – previste dal contratto di riferimento, se di miglior favore rispetto al contratto applicato;

d) la disciplina concernente il limite massimo annuale per lavoro supplementare per appalti di durata superiore all’anno, qualora inferiore a quello del contratto collettivo applicato dall’Operatore economico;

e) nei contratti di servizi, la disciplina concernente il periodo di comporta utile al mantenimento del rapporto di lavoro nel caso di assenze dal lavoro per malattia, per appalti di durata superiore all’anno, qualora di miglior favore rispetto a quello del contratto collettivo applicato dall’Operatore economico.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l’Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l’organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l’assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all’anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 28 febbraio 2026. È fatta salva l’applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la “Tabella A”.

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell’offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell’offerente che potrebbe essere destinato all’esecuzione dell’appalto senza essere distolto da altre attività dell’operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell’offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l’Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al

personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Operatore economico invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente Capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della Stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1. Non è previsto l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della L.P. 2/2026.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla Stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Arco, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni", per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la

durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla Stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla Stazione appaltante".

c) "I rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Arco (con particolare riferimento all'indirizzo pec comune@comune.arco.tn.it). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG

5. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.000.000,00.
5. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 500.000,00.- per sinistro.
7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 28 – Penali

La Ditta, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire disposizioni di legge, regolamenti, nonché quanto previsto dal Capitolato stesso, ivi comprese quelle dell'offerta tecnica.

Ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 2.000,00. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Si precisa inoltre che per le seguenti infrazioni sono previste le penali di seguito specificate:

- a) In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto nel precedente punto 10, è applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
- b) Assenza ingiustificata dal servizio di un addetto(oltre 4 ore): euro 250,00;
- c) Grave ritardo nell'orario di entrata in servizio di un addetto(oltre 2 ore): euro 100,00 ;
- d) Ingiustificato abbandono temporaneo del servizio: euro 100,00
- e) per ogni infrazione, qui non esplicitata, delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, con particolare riferimento al Capitolato tecnico verrà applicata una penale di € 200.00 per ogni giorno di infrazione
- f) per ogni violazione degli impegni assunti dalla ditta con l'offerta tecnica: euro 1.000,00

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente Capitolato.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Comune o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.

Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Ditta, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese della Ditta dell'incarico, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi.

Art. 28 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;

- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, a seguito di diffide formali ad adempiere, nei seguenti casi:

- impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- reiterata violazione degli orari di servizio concordati;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
- mancata presa in consegna del servizio da parte della Ditta;
- raggiungimento del decimo reclamo per la medesima inadempienza;
- violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 dd. 10.02.2015 (v. art. 27 - Anticorruzione)

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto compresa la facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi.

Alla Ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta.

Nel caso di fallimento della Ditta, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Rovereto.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Arco (...), identificato con il CIG n. (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Arco (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Arco (...).”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della

società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione, approvata dal Comune di Arco resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

<https://www.comune.arco.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/PIANO-INTEGRATO-DI-ATTIVITA-E-ORGANIZZAZIONE-PIAO-2025-2027>

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione, approvata dal Comune di Arco e resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

<https://www.comune.arco.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/PIANO-INTEGRATO-DI-ATTIVITA-E-ORGANIZZAZIONE-PIAO-2025-2027>

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

4. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Arco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

5. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

1. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Arco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arco approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 217 di data 27 dicembre 2022 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato. Per tutto quanto non previsto all'interno delle seguenti clausole, le parti fanno specifico riferimento alla normativa vigente di settore applicabile al seguente affidamento.

Appendice - Nomina a responsabile del trattamento dei dati per il servizio Biblioteca ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il paragrafo 1 dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 prevede che "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato".

Il paragrafo 3 dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 prevede che "i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento".

Il punto 8) del paragrafo 1 dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 definisce «responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

L'Ente Comune di Arco per e nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali si avvale delle attività e dei servizi di altri soggetti, che per svolgerli trattano dati personali per conto dello stesso.

Tra l'Ente Comune di Arco e la ditta _____, è stato stipulato il contratto riferimento n. rep. , avente ad oggetto il servizio di prestito, reference e catalogazione presso la biblioteca civica "B. Emmert".

Per lo svolgimento di tale attività , la ditta/Società tratta dati personali di cui è titolare l'Ente.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visto lo Statuto.

NOMINA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

per il servizio di prestito, reference, catalogazione presso la Biblioteca civica B. Emmert

effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi a decorrere dal _____ e fino al _____

La ditta _____, con sede a _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Nel Registro delle attività di trattamento dell'Ente sono specificati i trattamenti consentiti e le relative banche dati.

La ditta _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati non è legittimato a ricorrere a un altro responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta.

La richiesta deve indicare le specifiche attività di trattamento affidate all'altro responsabile.

Il Responsabile del trattamento deve informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Si ricorda che se il responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento deve nominare con contratto o altro atto giuridico lo stesso quale sub-responsabile del trattamento prescrivendo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

Il presente atto sostituisce le eventuali nomine a responsabile del trattamento dei dati personali precedenti.

Le seguenti prescrizioni e condizioni costituiscono a tutti gli effetti clausole contrattuali, integranti il contratto citato in oggetto.

OGGETTO

I dati personali sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente Comune di Arco

TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento del servizio affidato per le seguenti finalità: SERVIZI AI CITTADINI.

Categorie di dati trattati: DATI PERSONALI ORDINARI E DATI PROFILO ONLINE

Categorie di interessati: UTENTI

Banche dati: C.B.T. Catalogo bibliografico Trentino – software ALMA di Ex libris .

Natura del trattamento: il trattamento è svolto sia in forma automatizzata che in forma non automatizzata.

Durata: il trattamento può essere svolto fino al termine della durata contrattuale o, se anteriore, fino alla cessazione di efficacia del contratto.

Trasmissione e cancellazione: entro 1 mese prima dalla data di cessazione del contratto il Responsabile deve trasmettere tutti i dati personali, trattati per e in relazione al servizio svolto, a richiesta del Titolare.

Alla data di cessazione del contratto il Responsabile deve cancellare e trasmettere tutti gli ulteriori dati personali trattati nel periodo tra la trasmissione dei dati di cui sopra e la data di cessazione del contratto.

I dati personali devono essere restituiti in formato aperto e strutturato (es. xlsx, csv, ...), salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri ne preveda la conservazione per un periodo.

La mancata trasmissione dei dati personali nei termini sopra indicati o la mancata trasmissione dei dati personali nel formato sopra indicato costituisce grave inadempimento contrattuale.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare attesta che i dati trasmessi al Responsabile sono stati raccolti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 e dalla normativa vigente in materia.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Istruzioni

Il Responsabile ha l'obbligo di osservare le istruzioni che sono e saranno impartite dal Titolare in materia di trattamento dei dati personali con il presente atto e con comunicazioni successive.

Il Responsabile ha l'obbligo di osservare la normativa speciale in materia di trattamento dei dati relativa al servizio oggetto del contratto.

Incaricati al trattamento

Il Responsabile ha l'obbligo di individuare, secondo idonee modalità, i soggetti incaricati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità.

Il Responsabile ha l'obbligo di impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire soggetti autorizzati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli.

Misure di sicurezza

Il Responsabile ha l'obbligo di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile ha l'obbligo di provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare.

Il Responsabile ha l'obbligo di designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e di comunicarne il nominativo e riferimento al Titolare entro 10 giorni dalla nomina.

Il Responsabile ha l'obbligo di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile ha l'obbligo di garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema.

Il Responsabile ha l'obbligo di predisporre e aggiornare la valutazione dei rischi e la valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà delle persone e comunque documentare le scelte effettuate in materia di trattamento dei dati personali.

Assistenza

- esercizio dei diritti dell'interessato

Il Responsabile ha l'obbligo di prestare la propria collaborazione al Titolare nella predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio.

Il Responsabile ha l'obbligo di assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile ha l'obbligo di prestare la propria collaborazione per consentire al Titolare di rispondere in modo esaustivo e tempestivo alle richieste e prescrizioni delle Autorità di controllo e dell'Autorità Giudiziaria.

- misure di sicurezza

Il Responsabile ha l'obbligo di assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

Il Responsabile ha l'obbligo, se ricorre il caso, di effettuare nei termini e modi previsti dalla normativa la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione dei dati personali.

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare di ogni violazione dei dati personali trasmettendo copia della documentazione relativa alla stessa.

- informazioni accountability (responsabilizzazione)

Il Responsabile ha l'obbligo di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto dallo stesso incaricato.

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare del trattamento di ogni comunicazione o attività di controllo o ispettiva dell'Autorità di controllo.

Controlli e ispezioni

Il Responsabile ha l'obbligo di fornire annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività di trattamento svolta e sulle misure tecniche e organizzative di sicurezza adottate.

Il Responsabile ha l'obbligo di permettere al Titolare del trattamento di porre in essere controlli periodici finalizzati ad accertare l'adeguatezza delle misure di sicurezza, l'osservanza delle istruzioni impartite e in generale il rispetto della normativa in materia.

Manleve

Il Responsabile assume l'obbligo di tenere indenne e manlevato il Titolare del trattamento da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.